



PROVINCIA DI TERAMO

B5 - Agricoltura - Ambiente - Edilizia Scolastica e demaniale

Genio Civile - Resp. PIT

COPIA PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Nr.75..... Registro Settore del 24/02/2015

Nr. del

OGGETTO:SETTORE B5 Ambiente – Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/13 marzo 2013 D.Lgs.152/4 aprile 2006 e s.m.i.)
Ditta f.lli TRAINI srl - stabilimento sito in loc. Vibrata snc di Nereto (P.IVA 01581500673).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

Il D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", ha introdotto alcune disposizioni dirette a semplificare gli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale a carico delle piccole e medie imprese, anche attraverso l'introduzione di una nuova autorizzazione unica, la c.d. autorizzazione unica ambientale (AUA);

Al fine di disciplinare tale autorizzazione e semplificare gli adempimenti amministrativi gravanti sui soggetti sopra indicati, l'articolo 23 del Decreto-legge ha autorizzato il Governo ad emanare un Regolamento, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata;

Il DPR n. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 maggio 2013, è entrato in vigore il 13 giugno 2013, estendendo così le misure di semplificazione anche agli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

Il Regolamento, anche se non interviene sull'assetto delle competenze di settore che pertanto restano immutate, all'articolo 2, c. 1, lettera b) del D.P.R. 59/2013 individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell'AUA, e all'art. 3 elenca e specifica i titoli abilitativi rientranti nella stessa;

CONSIDERATO che il SUAP del Comune di Nereto, tramite sportello SUAP della CCIAA ha trasmesso via PEC in data 30/09/2014 e acquisita al protocollo provinciale n. 249900 del 2.10.2014, l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, inoltrata dalla Ditta f.lli TRAINI srl, per lo stabilimento con attività di recupero rifiuti non pericolosi sito in loc. Vibrata snc - Nereto (TE);

VISTO il Regolamento relativo al "Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue" adottato con D.C.P. n. 92 del 29/12/04;

VISTO il “Regolamento Provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli artt. 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e successive integrazioni e modifiche”, adottato con D.C.P. n. 48 del 30/06/08;

RITENUTO di rilasciare alla ditta in oggetto nominata, nella persona del Gestore dello stabilimento/Legale Rappresentante p.t., l’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 13 marzo 2013 n. 59, a conclusione dei procedimenti di competenza riguardanti i titoli abilitativi di interesse richiesti, di seguito riportati e relativi alle lett. A, C, E e G dell’art. 3 DPR 59/13.3.2013;

RITENUTO altresì di adottare il presente provvedimento di A.U.A. trasmettendolo al SUAP di riferimento “per il rilascio del titolo” (art. 4 comma 7, DPR 59/2013), facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, disposizioni e direttive vigenti in materia, nonché le autorizzazioni, concessioni e nulla osta di competenza di altri Enti ed Organismi, che il SUAP dovrà recepire ai fini del rilascio del titolo;

DISPONE

Ai sensi dell’ Art. 3 comma 1 lettera a) D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152),

DI PRENDERE ATTO

dell’autorizzazione prot. n. 3598/11.2.2015 con la quale la soc. RUZZO RETI spa ha autorizzato la Soc. F.LLI TRAINI S.r.l., nella persona del legale rappresentante, a scaricare le acque reflue meteoriche di 1^a pioggia, derivanti dal dilavamento della superficie destinata ad attività di recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzioni e demolizioni, dell’impianto sito nella nuova zona industriale del Comune di NERETO, nel pubblico collettore della nuova zona industriale, alle condizioni appresso indicate:

1. Potranno essere scaricate in pubblica fognatura acque nere: Le acque reflue di dilavamento meteorico di prima pioggia, previo idoneo trattamento depurativo.
2. Relativamente alle acque di dilavamento del piazzale di origine meteorica, potranno essere scaricate in pubblica fognatura solo le acque di prima pioggia come definite dalla L. R. 31 del 29/07/2010 all’art. 12 comma 1, lett. a), ovvero i “*primi 40 metri cubi di acqua per ettaro di superficie scolante servita dalla fognatura, per eventi meteorici distanziati tra loro di almeno sette giorni, restando escluse da tale computo le superfici coltivate*”.
3. Lo scarico delle acque reflue meteoriche di prima pioggia dovrà rispettare i limiti previsti nella tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza, scarico in rete fognaria, del D. Lgs. 152/06.
4. L’utente dovrà provvedere a proprie spese ad installare idonei sistemi e/o effettuare le necessarie operazioni che permettano il rispetto dei limiti di cui sopra.
5. Dovranno essere adottate le misure necessarie onde evitare un aumento, anche temporaneo, dell’inquinamento.
6. Lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia, da attivarsi per quanto possibile al termine dell’evento piovoso secondo i tempi e le modalità stabilite in L.R. n. 31 del 29-07-2010, dovrà avvenire con continuità con una portata max pari a 1 mc/h.
7. Le acque di seconda pioggia non potranno essere immesse in pubblica fognatura acque nere, ma, attraverso idoneo sistema scolmatore, dovranno pervenire ad altro corpo ricettore, previa comunicazione all’Ente di competenza ai sensi della L.R. n. 31 del 29-07-2010; Copia della suddetta comunicazione dovrà essere inviata al gestore entro 60 giorni dalla data di invio.
8. Il richiedente dovrà garantire la presenza ed il regolare funzionamento di
 - un pozzetto di ispezione e prelievo per le sole acque reflue meteoriche di prima pioggia opportunamente trattate, installato al limite della proprietà, prima del punto di scarico finale, da utilizzarsi per il prelievo campioni, avente chiusura ermetica e delle dimensioni di mt. 0.80 x 0.80.
 - opportuni dispositivi, atti ad evitare, se necessario, rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della pubblica fognatura.
9. Il punto di immissione degli scarichi in pubblica fognatura ed il pozzetto di ispezione, dovranno essere resi sempre accessibili all’organo tecnico di controllo.



10. L'utente è tenuto a provvedere a tutte le operazioni di manutenzione al fine di garantire il corretto funzionamento dei dispositivi di trattamento delle acque di prima pioggia, secondo le modalità e le scadenze temporali riportate nei relativi manuali tecnici di riferimento. I rifiuti eventualmente risultanti da tali attività dovranno essere gestiti secondo la normativa vigente, e le relative evidenze documentali dovranno essere rese disponibili a richiesta del Gestore.
11. È vietato lo scarico diretto in pubblica fognatura di residui, permeati, eluati e/o di reflui eventualmente risultanti da trattamenti di processo delle acque; tali reflui dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A tale proposito, a cadenza annuale, dovranno essere inviate al Gestore copie dei FIR, o altra eventuale documentazione prevista dalla normativa vigente, relativi alla pulizia del sistema di decantazione/disoleazione effettuata l'anno precedente.
12. La manutenzione ordinaria del fognolo di allaccio è a totale cura e spese dell'utente, che dovrà assicurare il regolare deflusso dei reflui.
13. Il richiedente dovrà comunicare al Gestore la data di attivazione dello scarico con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni.
14. Entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del provvedimento di AUA, a pena di sospensione della presente autorizzazione, dovrà essere inviato un certificato di analisi delle acque di prima pioggia scaricate in pubblica fognatura acque nere, con riferimento ai parametri della tab. 3 in all. 5 del D.lgs 152/06 tipizzanti lo scarico.
15. I pozzetti intermedi, come anche quelli di prescrizione, dovranno essere impermeabilizzati. I chiusini d'ispezione dovranno essere in ghisa o altro materiale idoneo non facilmente deteriorabile e le loro dimensioni minime dovranno essere di cm. 50 x 50.
16. I tubi di allaccio al pubblico collettore dovranno essere di materiale idoneo, impermeabili e di diametro non inferiore a mm. 160.
17. La pendenza minima dovrà essere non inferiore all' 1%.
18. Qualora i liquami provengano da utenza posta oltre 0.5 m. sotto il piano stradale, e ad una quota finale della condotta di allacciamento tale che non sia possibile l'immissione per gravità nel ricettore, sarà a cura e carico del richiedente la realizzazione delle opere di sollevamento, di tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della fognatura.
19. La ditta dovrà comunicare immediatamente al Gestore ogni eventuale disservizio che potrà comportare variazioni quantitative e qualitative del refluo scaricato.
20. In relazione al periodo di validità del presente provvedimento, il Gestore si riserva di richiedere il corrispettivo annuale per il servizio di fognatura e depurazione da stimarsi in relazione alle informazioni disponibili sulla piovosità e sulle quantità scaricate, sulla base delle tariffe correnti per il servizio di fognatura e depurazione e di quanto disposto dal Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione della Ruzzo Reti Spa; in alternativa, il titolare dello scarico ha facoltà di installare opportuno misuratore di portata con relativo totalizzatore per il computo delle acque di prima pioggia immesse in pubblica fognatura, i cui volumi annuali dovranno essere comunicati al gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
21. La presente autorizzazione allo scarico ha la validità del provvedimento di A.U.A. il cui rinnovo dovrà essere richiesto secondo le modalità e i tempi previsti dalla vigente legislazione.
22. In caso di inosservanza delle prescrizioni assegnate, ai sensi dell'art. 130 del D.lgs. 152/06, si procederà, secondo la gravità dell'infrazione:
 - alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - alla revoca dell'autorizzazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
23. Per tutto quanto non espressamente menzionato, si rimanda alle prescrizioni del Regolamento per il servizio di fognatura e tutte quelle altre norme vigenti che disciplinano la materia.
24. La presente autorizzazione si intende rilasciata, fatti salvi i diritti di terzi.



DISPONE

Ai sensi dell' Art. 3 comma 1 lettera c) D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152),

ESAMINATA la documentazione agli atti del Servizio Gestione Politiche Energetiche e Atmosferiche del Settore B5- Ambiente;

VERIFICATA la conformità al Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria vigente;

PRESO ATTO di quanto riportato nel verbale della Conferenza di Servizi Istruttoria tenutasi in data 7.11.2014 e dei pareri favorevoli in essa espressi da tutti i membri obbligatori alla Conferenza;

VISTO il provvedimento dirigenziale Settore B5 Ambiente n. 116 del 17.12.2014 di conclusione del procedimento per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera,

DI AUTORIZZARE

la Ditta **f.lli TRAINI srl**, nella persona del gestore dello stabilimento/legale rappresentante p.t., per lo stabilimento sito in loc. Vibrata di Nereto, con attività di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/06 Parte V e s.m.i., secondo quanto di seguito riportato:

SI APPROVA il quadro riassuntivo delle emissioni datato 9/9/2014, parte integrante e sostanziale della presente Autorizzazione Unica Ambientale;

SI DISPONE CHE:

- devono essere adottate tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse e non per la tutela della qualità dell'aria, nonché tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive, in linea con le migliori tecnologie disponibili. In particolare, la Ditta deve esercire gli impianti con i sistemi di umidificazione attivi in modo che le emissioni diffuse siano completamente abbattute;
- deve essere installato un sistema di irrigazione per il contenimento delle emissioni diffuse provenienti dal piazzale e da tutte le attività di produzione inerti, completo di contatore volumetrico. La registrazione della lettura su apposito registro vidimato dall'Ente Provincia di Teramo, dovrà avere cadenza quindicinale.
- l'impianto deve essere condotto secondo le modalità e i tempi di lavoro proposti dalla ditta;
- in caso di rottura, malfunzionamento, o in qualunque altro caso di interruzione dei sistemi di abbattimento, entro le otto ore successive all'evento, deve essere data comunicazione al Comune, alla Provincia di Teramo, al Dipartimento Provinciale ARTA, al Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Teramo e interrotta l'attività dell'impianto fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio, comunicando altresì eventuali provvedimenti che si adotteranno;
- sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti, per quanto riguarda la protezione della salute pubblica o l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro;



SI PRECISA CHE:

- il superamento dei limiti massimi per le emissioni o il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o amministrativa previste dall'art. 279 del suddetto Decreto o da altre norme se ed in quanto applicabili;
- la Provincia di Teramo, quale Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:
 1. alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità dovranno essere eliminate;
 2. alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e delle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;

3. alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente;
- ai sensi del comma 9 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso l'impianto tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione;
 - sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o Organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto;

DISPONE

Ai sensi dell' Art. 3 comma 1 lettera e) D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447):

di **PRENDERE ATTO** di quanto comunicato dal Comune di Nereto nella nota in data 13.10.2014 in cui il Comune, relativamente all'aspetto dell'inquinamento acustico, comunica che non avendo redatto il piano di classificazione acustica comunale, la ditta f.lli Traini dovrà attenersi alle norme generali previste in materia;

DISPONE

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera g) D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215, 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152),

VISTA la documentazione trasmessa dal SUAP del Comune di Nereto;

PRESO ATTO della documentazione integrativa pervenuta a seguito di conferenza dei servizi svoltasi nei locali provinciali in data 7.11.2014;

VISTO il Provvedimento dirigenziale Settore B5-Ambiente n. 134 del 22/5/2013 (registro generale n. 970 del 03/06/2013);

VISTA la nota in data 18.2.2015 prot. 40172 del Responsabile del Servizio in cui si comunica che l'iscrizione R.I.P. n. 243/TE della ditta f.lli TRAINI srl è stata rinnovata, e pertanto si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente all'iscrizione R.I.P. n. 243/TE, secondo quanto di seguito stabilito:

1. **DI CONFERMARE** l'iscrizione della ditta F.lli Traini s.r.l. (P.IVA 01581500673), ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **al n. 243/TE**, del Registro Iscrizione Provinciale (R.I.P.) per l'esercizio dell'attività di recupero presso l'impianto sito in località Vibrata nel Comune di Nereto (Foglio 7 part. 1228 in parte e 1306 in parte), per i seguenti rifiuti non pericolosi sotto elencati ed individuati nell'Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e il quantitativo annuo riportato in tabella, nelle more del rilascio del parere relativo alla verifica di assoggettabilità in corso di istruttoria presso il competente Servizio della Regione Abruzzo:

N° Tipologia	Tipologia	CER		Attività di Recupero	Operazioni di recupero	Capacità max istantanea (t)	Quantità t/anno
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	101311	170101	7.1.3 a)	R13 - R5	1000	2.500
		170102	170103				
		170802	170107				
		170904	200301				

2. **di richiamare** la ditta ad effettuare le attività di recupero rifiuti non pericolosi, previste al punto 7.1.3 a) del suballegato1 all'allegato1 del D.M.05/02/1998 e s.m.i., per la produzione di materiali che per la tipologia 7.1 dovranno essere conformi a quanto previsto nel punto 7.1.4 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
3. **di disporre** che la ditta attesti periodicamente la conformità delle materie prime secondarie prodotte dal recupero dei rifiuti per la tipologia 7.1;

4. **di disporre** che la ditta conservi per almeno 5 anni dalla data di effettuazione copia dei certificati di conformità di cui al punto 4;
5. **di richiamare** la ditta ad effettuare la messa in riserva conformemente a quanto stabilito nell'Allegato 5 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. ed in particolare di predisporre la stessa in apposito settore, opportunamente segnalato tramite cartellonistica che identifichi la tipologia del rifiuto ed i relativi codici C.E.R. depositati nell'area agli stessi riservata;
6. **di richiamare** la ditta ad attribuire ai rifiuti provenienti dalle operazioni di selezione, di norma, i codici C.E.R. del capitolo 19 "Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale" dell'Elenco dei rifiuti di cui all'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
7. **di individuare** quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della L. 07/08/1990 n. 241, il signor Luigi Guerrini, presso il cui Ufficio sito in piazza Garibaldi, 55 - Teramo (tel. 0861/331409), è possibile prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi al presente provvedimento;
8. **di inviare** copia del presente provvedimento alla ditta interessata, la quale potrà presentare memorie scritte e osservazioni;
9. **di richiamare** la Ditta al rispetto degli obblighi di legge relativi agli artt. 189, 190 e 193 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., previgenti alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010 sino alla data del 31/12/2015 e successivamente a tale termine, al rispetto degli artt. 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. così come modificato dal D. Lgs. 205/2010 ed alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Gestione Rifiuti di questa Provincia e all'A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Teramo, la comunicazione di cui alla D.G.R. n. 778 del 11/10/2010 oltre al rispetto totale e incondizionato dei principi generali di cui all'art. 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. nonché, qualora ricorrano le condizioni, dell'ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 dello stesso Decreto e comunque al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di rifiuti e di tutela ambientale;
10. **di stabilire** che la ditta dovrà svolgere le operazioni di recupero rifiuti in conformità a quanto stabilito dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i. per le specifiche attività svolte e comunque a rispettare tutte le norme vigenti in materia di rifiuti e tutela ambientale;
11. **di dare atto** altresì che la Ditta sopra richiamata è tenuta al versamento, ai sensi del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, dei diritti di iscrizione calcolati in base ai quantitativi di rifiuti trattati, per tutti gli anni di durata dell'attività entro il 30 aprile di ciascun anno e che tali importi saranno introitati nel capitolo di entrata n. 2520/b.c. denominato "diritti di iscrizione al R.I.P.";
12. **di disporre** che la ditta F.Ili Traini s.r.l. trasmetta entro 10 giorni dal rilascio dell'autorizzazione unica ambientale le garanzie finanziarie così come disposto dalla D.G.R. n. 790/2007 e s.m.i. per l'importo definito nell'allegato B1. La mancata produzione entro il termine indicato, non consente l'effettivo esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi, così come disposto dall'art. 48 della L.R. 45/2007 e s.m.i.;
13. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 216, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Tale iscrizione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quanto altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

Avverso il presente provvedimento è ammessa ogni forma di tutela, come per legge nei termini prescritti.

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO

VISTI:

il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

lo Statuto dell'Ente,

il Regolamento per la disciplina del sistema controlli interni, approvato con DCP n. 7/28.2.2013;

la delibera del Presidente n. 37 del 30.1.2015;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 di cui sopra;

ATTESTATA l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2010;



E' copia fotostatica conforme all' originale esistente agli atti d' ufficio.

Teramo, il 24 FEB 2015

IL DIRIGENTE
Teodoro G. Neri

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

IMPIANTO: F.LLI TRAINI SRI

Loc. Vibrata a Nereto (TE)

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione inquinante [mg/MP3P a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa [kg/h]	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o larghezza sezione [m o mm]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno
ED1	movimentazione e stoccaggio dei rifiuti in ingresso	Non applicabile	Max 8ore	discontinua	Ambiente	Polveri	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Plantumazione Copertura cassoni Basse velocità Basso vento Bagnatura	Non applicabile
ED2	alimentazione alla frantumazione	Non applicabile	Max 8ore	discontinua	Ambiente	Polveri	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Bagnatura Plantumazione Basso vento	Non applicabile
ED3	frantumazione	Non applicabile	Max 8ore	discontinua	Ambiente	Polveri	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Bagnatura Plantumazione Basso vento	Non applicabile
ED4	vagliatura	Non applicabile	Max 8ore	discontinua	Ambiente	Polveri	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Bagnatura Plantumazione Basso vento	Non applicabile
ED5	movimentazione mps e trasporto esterno	Non applicabile	Max 8ore	discontinua	Ambiente	Polveri	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Plantumazione Copertura cassoni Basse velocità Basso vento Bagnatura	Non applicabile

(*)

C = Cicione F.T.=Filtro a tessuto P.E.=Precipitatore elettrostatico
 A.U.= Abbattoire a umido A.U.V.= Abbattoire a umido Venturi A.S.=Assorbitore
 A.D.= Adsorbitore P.T.= Postcombustore termico P.C.=Postcombustore catalitico


Altri = specificare

Nereto, il 09/09/2014

Timbro e firma del Gestore

Timbro e firma del Tecnico

F.LLI TRAINI SRI
 Via De' Campi, 20 - 66020 NERETO (TE)
 P.IVA: 01411500973



Flavio Teofilo



DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013

DETERMINA

1. di rilasciare alla ditta **f.lli TRAINI srl**, con attività di recupero rifiuti non pericolosi per lo stabilimento sito in loc. Vibrata snc del Comune di Nereto (TE), nella persona del Gestore dello stabilimento/Legale Rappresentante p.t., l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE di cui al DPR 13 marzo 2013 n. 59, a conclusione del procedimenti di competenza riguardanti i titoli abilitativi di interesse richiesti, così come specificati in narrativa ed in cui vengono riportate per ognuno le relative prescrizioni e condizioni;
2. di dare atto che **la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni e che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;**
3. di dare atto altresì che il provvedimento di A.U.A. viene adottato facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, disposizioni e direttive vigenti in materia, nonché le autorizzazioni, concessioni e nulla osta di competenza di altri Enti ed Organismi, che il SUAP dovrà recepire ai fini del rilascio del titolo;
4. di stabilire che l'Autorizzazione Unica Ambientale sarà inoltrata al SUAP del Comune di Nereto (TE) tramite P.E.C. protocollo@pec.comune.nereto.te.it, allo sportello CCIAA di Teramo suap.te@cert.camcom.it, ai fini del rilascio del provvedimento di competenza che dovrà essere inviato ai seguenti indirizzi:

- F.lli TRAINI srl fratellitraini@legalmail.it;
- Provincia di Teramo Settore B5-Ambiente, ambiente@pec.provincia.teramo.it ;
- A.R.T.A. Distretto provinciale di Teramo, dist.teramo@pec.artaabruzzo.it ;
- ASL di Teramo Dipartimento Prev.-Serv.Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, siesp@pec.aslteramo.it ;
- Regione Abruzzo Dir Prot Civ. Ambiente - Serv. Gestione Rifiuti gestionerifiutiebionifiche@pec.regione.abruzzo.it
- Comando Polizia Provinciale poliziaprovinciale@pec.provincia.teramo.it
- C.C.I.A.A. di Teramo cciaa.teramo@te.legalmail.camcom.it;
- Ruzzo Reti spa protocollo@ruzzocert.it

Contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 90 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Piergiorgio Tittarelli

Piergiorgio Tittarelli

Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente ai sensi del comma 8 art. 11 del regolamento approvato con Delibera di Consiglio n. 7 del 28/02/2013

Il ... Responsabile del Servizio Finanziario

Per copia conforme ad uso amministrativo

Teramo, li

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente provvedimento è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Teramo dal al (per 15 giorni consecutivi)

Teramo, li

Il Segretario Generale
